ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE DI PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE

Art. 7

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 6, o presenta denuncia inesatta o in ritardo, e' punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare. La pena pecuniaria e' ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai quindici stabiliti dallo stesso art. 6.

Versione in vigore dal 24 novembre 1954, non più in vigore dal 14 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione
Estremi	Decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-imposta-di-fabbricazione-sui-gas-incondensabili/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it